

**Causa Durnwalder: Riassunto delle argomentazioni giuridiche  
in sede d'appello (2° grado - Corte d'Appello)**

- 1) Il Tribunale, in contrasto sia con la lettera (“Art. 11 – Altre cause di ineleggibilità – Non sono eleggibili inoltre ...”) che con il significato (univocamente decretato con sentenza n. 17981 del 25.11.2003 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) della Legge elettorale regionale 08.08.1983, n. 7, ha “trasformato” una causa di ineleggibilità in semplice incompatibilità (prevista invece all’art. 12 della stessa Legge elettorale).
- 2) Per “giustificare” questa decisione un po’ particolare, il Tribunale ha coniato la categoria giuridica - sinora sconosciuta - della “interpretazione costituzionalmente orientata”, quando sarebbe stato più appropriato applicare il testo legislativo, semanticamente univoco, secondo la comune interpretazione „sistematica“.
- 3) Il Tribunale ha quindi cercato di fondare tale singolare “interpretazione costituzionalmente orientata“ su di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 129 del 21.05.1975), travisando che:
  - a) tale sentenza costituisce un appiglio assai remoto, essendo stata emessa ben 8 anni (1975) prima della Legge regionale elettorale (1983), e per giunta in un’epoca in cui l’autonomia altoatesina era da poco nata (entrata in vigore nel 1972, ma attuata tramite norme di attuazione solo verso la fine degli anni ’90);
  - b) le vicende oggetto di detta sentenza erano attinenti a “enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza” e non già - come nel caso della SADOBRE - a società con capitale maggioritario in mano a enti pubblici, e che quindi non ci si trova di fronte a “fattispecie del tutto analoga” come asserisce il Tribunale.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale con sentenze più recenti ha ribadito espressamente l’autonoma competenza legislativa in materia elettorale delle due Province di Bolzano e Trento.
- 4) In seguito il Tribunale ha completamente trascurato tutte le argomentazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente (eccezion fatta per la citata sentenza della Corte Costituzionale, peraltro - come sopra evidenziato - non pertinente), di modo che, tra l’altro, tutti i rilievi di parte ricorrente rimangono senza confutazione e dunque tuttora validi.
- 5) Infine, non è affatto “inconcepibile”, come sostiene il Tribunale, che in uno stesso Consiglio Regionale “possano sedere eletti soggetti a diverso regime giuridico elettorale”: Invero, dovrebbe essere noto che con la riforma costituzionale del 2001:
  - a) la competenza legislativa in materia elettorale, già attribuita alla Regione, è stata conferita alle due Province di Bolzano e Trento (la Provincia di Trento ha, com’è noto, varato una nuova Legge elettorale che tra l’altro prevede l’elezione diretta del Presidente di Giunta, mentre in Alto Adige l’elezione dell’analogo carica spetta al Consiglio Provinciale);
  - b) nell’autunno 2003 si sono svolte per la prima volta le elezioni dei Consigli Provinciali di Bolzano e Trento - e non più del “Consiglio Regionale“ -, con la conseguenza che il Consiglio Regionale si compone dei membri, eletti in base alle rispettive norme elettorali, dei due Consigli Provinciali.